

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 il 23.02.2019

Il consiglio d'istituto

Visto l'art. 43 del D.I. n. 129/2018 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso temporaneo dei locali scolastici;

Visto l'art. 96 del T.U. 297/1994;

Visto l'art. 45 2° comma lettera d) del D.I. n. 129/2018 in base al quale il Consiglio di istituto è chiamato ad esprimere i criteri e i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

ritenuta l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

delibera

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in suo temporaneo e precario dei locali scolastici:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo

Art. 2 Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, in ottemperanza alle vigenti norme in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF d'Istituto;
- I locali della scuola possono essere concessi solo e utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico;

Art. 3 Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambito di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per

l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di nuove associazioni che propongono attività inerenti il PTOF;

alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già peranti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- Garantire esplicitamente che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
- Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo egli stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 Fasce orario di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari: pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Art. 7 Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non indirizzati esclusivamente agli alunni, salvo attività inerenti al PTOF e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) Nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività in ambito di interesse privati;
- b) Partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;

- c) Nei confronti di privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano di offerta formativa della scuola;

Art. 8 Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea se non in conformità con la propria destinazione d'uso.

Durante l'uso dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 9 Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica:

- a) improrogabilmente entro il 30 giugno per l'anno in corso per i successivi entro il 30 aprile per ottenere la concessione di locali per l'intero anno scolastico successivo;
- b) almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta per concessioni di breve durata

La richiesta dovrà contenere:

l'indicazione del soggetto richiedente;

il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto;

le generalità della persona responsabile

che il personale possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti

il periodo richiesto (indicando espressamente giorni e orari) il numero dei locali richiesti, la tipologia di ciascun locale, il presso in cui lo stesso è ubicato;

la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività;

la quota stabilita a titolo di utilizzo

Per la concessione dei locali per l'intero anno scolastico una commissione appositamente nominata composta dalle componenti del Consiglio di Istituto analizzerà le richieste, compilerà una tabella di comparazione con particolare riferimento ai criteri indicati all'art. 3 del presente Regolamento. I risultati del lavoro della Commissione verranno sottoposti al Consiglio di Istituto entro e non oltre il 20 luglio per l'anno in corso, entro il 30 maggio per i successivi che assumerà le relative delibere.

Per le concessioni di breve durata il Consiglio di Istituto demanda al Dirigente Scolastico la verifica della compatibilità con le norme del presente Regolamento. Se il riscontro darà esito negativo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per vie brevi, l'assenso di massima subordinato alla sottoscrizione della convenzione e al versamento della quota stabilita a titolo di utilizzo.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'Istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art. 10 Corrispettivi

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente Scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi, e come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Il costo viene determinato in:

euro 15,00 l'ora per uso aule normali;

spesa forfettaria per attrezzature (videoproiettore, impianto audio, ecc) € 2,00 l'ora

euro 50,00 l'ora per uso aule informatiche

Art. 11 Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di terzi

La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la convenzione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità delle attività e destinazione dell'edificio
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) precisare che il concessionario non può sub concedere la concessione;
- h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;
- i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della Legge n. 81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.
- j) Il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio di istituto per le concessioni di durata annuale, nel rispetto dei criteri di equità e congruità dei costi proposti all'utenza per l'attività svolta; per le concessioni di breve durata in via discrezionale dal Dirigente. Il corrispettivo comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie/eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
- k) Qualora per qualsiasi motivo l'utilizzo programmato non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art. 12 Concessione gratuita

In caso del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locali, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente nelle fasce orarie in cui non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

Art. 13 Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di eventuale deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;

il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazioni di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica

Il presente regolamento avrà validità fino alla fine del mandato del Consiglio di istituto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sig. Carli Pier Paolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Paolo Carli', written over the printed name.